



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Istituzione e ordinamento della Gendarmeria militare
e degli altri servizi di polizia militare

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 31 marzo 2000, n. 78, e con i decreti legislativi di attuazione 5 ottobre 2000, n. 297, e n. 298, si è realizzata una profonda riforma dell'Arma dei carabinieri, dell'ordinativo, delle sue competenze generali e speciali e della collocazione nell'ambito del «sistema polizia» e del «sistema difesa e sicurezza».

Più che di «riforma» dovrebbe parlarsi, se il termine non avesse una connotazione negativa, di «restaurazione», in quanto i carabinieri, allora «Corpo» e non «Arma» furono fondati da re Vittorio Emanuele I di Sardegna con regie patenti del 13 luglio 1814, quale forza armata autonoma di polizia generale e di concorso alla difesa del Regno, nonché alle primarie dipendenze del «Segretariato del Buon Governo», «progenitore» del futuro Ministero dell'interno di epoca costituzionale, dicastero civile del Governo di Torino, cui venivano devolute in via esclusiva le competenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fino allora rientranti primariamente nella competenza del Segretariato della guerra e delle autorità militari.

A dire il vero non facile e precipua fu la prima fase della vita del nuovo Corpo, di cui i militari sardo-piemontesi chiesero per ben due volte la soppressione, riuscendo a ridimensionarne peraltro l'originaria autonomia in materia di giurisdizione militare. Solo molti anni dopo l'allora Ministero della guerra e in particolare il regio esercito riuscirono a condizionare fortemente l'autonomia e a ridurre la specificità dei carabinieri riducendo il «Corpo» ad un'«Arma» dell'esercito e a questo subordinandola in materia di comando generale, di avanzamento e di disciplina. Ma la riforma realizzata con la legge n. 78 del 2000 non si può affermare che ab-

bia esaurito le problematiche dell'Arma dei carabinieri quanto alla sua configurazione, quale «forza di polizia generale ad ordinamento militare», ed alla sua ribadita natura di «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza», nonché quanto all'attribuzione e alla conferma di competenze che «assorbono» quasi il 95 per cento dell'attività dell'Arma, per cui non si è provveduto ad un radicale riordinamento del sistema delle sue dipendenze organiche e funzionali.

D'altra parte si è certo attribuita all'Arma una posizione di «primazia autoritaristica» nei confronti delle altre Forze armate che, a dire il vero, non sembra compatibile con l'autonomia dell'Arma stessa, ma anche e soprattutto con l'autonomia originaria delle tre tradizionali Forze armate: Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare. E questo soprattutto nel campo della polizia militare, sia della polizia militare di sicurezza sia della polizia militare giudiziaria.

Per questo è stato avanzato da tempo in ambito militare - e si è anche in passato formulato a livello di Stato maggiore della difesa qualche progetto in proposito - di incorporare dalle competenze esclusive dell'Arma l'organizzazione, i compiti e le funzioni di polizia militare, o costituendo un unico e separato servizio di polizia militare per tutte e tre le Forze armate primarie, o costituendo, ad imitazione degli ordinamenti britannico, americano, canadese e spagnolo, distinti servizi di polizia militare per ciascuna delle tre Forze armate, a differenza della Germania che ne ha uno unico: il *Feldjäger Korps*. L'esperienza e la professionalità acquisita nel campo della polizia militare, in particolare in quella «giudiziaria», dai carabinieri sconsigliano che di essi si faccia a meno in questo delicato campo. D'altronde non può

certo ignorarsi che la «supremazia» mantenuta dall'Arma dei carabinieri come tale, in questa materia, è ormai incompatibile formalmente, ordinariamente e funzionalmente con la collocazione autonoma dell'Arma e con la prevalenza dei compiti di carattere non militare, ma di polizia generale e speciale ad essa affidati e che ormai la contraddistinguono nettamente rispetto alle altre tre Forze armate.

Con il presente disegno di legge si propone una «conciliazione» delle due esigenze: utilizzazione primaria e quasi-esclusiva della professionalità dei carabinieri per l'espletamento dei compiti e per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, da una parte, e, dall'altra, «autonomia» dell'organizzazione militare nel suo complesso, nell'organizza-

zione, nella disponibilità e nel comando del servizio di polizia militare.

Questa «composizione di interessi» si realizza con il presente disegno di legge con l'istituzione di un servizio autonomo di Gendarmeria militare, posto alle dipendenze «scalari» dei Capi di stato maggiore, distinto e separato dall'organizzazione e dalla catena di comando dell'Arma dei carabinieri, costituito da carabinieri, integrato per specifici compiti tecnici anche da personale delle altre tre Forze armate.

Naturalmente, autonomi rimarrebbero l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di polizia militare in relazione all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COMPITI E FUNZIONI
DELLA POLIZIA MILITARE

Art. 1.

(Nozioni e compiti di polizia militare)

1. La polizia militare è costituita dal complesso di disposizioni, istituzioni, autorità, servizi, reparti e unità del Ministero della difesa e dei suoi organi, nella sua amministrazione centrale e periferica, nonché complessivamente delle Forze armate, volti a garantire le condizioni generali di ordine e di sicurezza nonché di agibilità sul territorio, sia nazionale che estero, posto a qualunque titolo sotto la giurisdizione o la responsabilità dello Stato italiano.

Art. 2.

(Compiti ausiliari della polizia militare)

1. La polizia militare espleta i compiti di polizia stradale per la viabilità delle unità delle Forze armate.

2. La polizia militare svolge compiti di polizia generale, in concorso e in collaborazione con gli organi ordinari di polizia dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, a ordinamento militare e non militare, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica generale, nell'ambito degli edifici e delle installazioni del Ministero della difesa ed in generale delle Forze armate in esso inquadrate.

3. È compito della polizia militare concorrere, su richiesta e alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza competente, ad operazioni per la tutela, la prevenzione, la gestione e il ristabilimento dell'ordine pubblico generale.

Art. 3.

(Funzioni della polizia militare)

1. La polizia militare, per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, esercita le funzioni di polizia di sicurezza militare e di polizia giudiziaria militare e, nell'espletamento di compiti di polizia generale, esercita le funzioni ordinarie di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni e le dipendenze previste dalle leggi.

CAPO II

ORGANI DI POLIZIA MILITARE

Art. 4.

(Organi ordinari di polizia militare)

1. I compiti della polizia militare sono espletati e le relative funzioni sono esercitate:

a) per il Ministero della difesa e per la sua amministrazione civile e militare, centrale e periferica, nonché per le Forze armate in essa inquadrare, ad eccezione dell'Arma dei carabinieri: dalla Gendarmeria militare;

b) per l'Arma dei carabinieri: dal servizio di polizia militare dell'Arma dei carabinieri;

c) per il Corpo della guardia di finanza: dal servizio di polizia militare della Guardia di finanza.

2. Sono organi ausiliari di polizia militare tutti gli uffici, i comandi, i reparti e le unità

dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 5.

(Organi ausiliari di polizia militare)

1. Possono essere richiesti di concorrere all'espletamento dei compiti e all'esercizio delle funzioni che appartengono alla polizia militare gli uffici, i comandi, i reparti e le unità della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.

CAPO III

SERVIZIO
DI GENDARMERIA MILITARE

Art. 6.

*(Ordinamento e dipendenze
della Gendarmeria militare)*

1. La Gendarmeria militare è inquadrata nell'amministrazione militare del Ministero della difesa.

2. La Gendarmeria militare dipende dal Ministro della difesa e, per suo mandato e delega, dal Capo di stato maggiore della difesa che si avvale degli uffici e reparti dello Stato maggiore della difesa.

Art. 7.

(Articolazione della Gendarmeria militare)

1. La struttura organizzativa della Gendarmeria militare si articola in:

- a) ispettorato generale;
- b) organizzazione addestrativa;
- c) organizzazione operativa generale;

- d) organizzazione operativa mobile e speciale;
- e) organizzazione di polizia giudiziaria.

Art. 8.

(Ispettorato generale)

1. L'ispettorato generale della Gendarmeria militare è la struttura mediante la quale l'ispettore generale di cui all'articolo 16 espleta i suoi compiti di comando, direzione e controllo della Gendarmeria militare. Esso in particolare assicura l'acquisizione di ogni informazione relativa sia ai pericoli di offesa al Ministero della difesa e alle Forze armate, sia allo stato disciplinare dell'amministrazione militare e delle Forze armate inquadrato nel Ministero della difesa, ad eccezione dell'Arma dei carabinieri, nonché l'acquisizione di analisi e valutazioni di tali informazioni, e provvede all'adozione delle conseguenti idonee e necessarie misure.

2. L'ispettorato generale, mediante appositi reparti, espleta direttamente i compiti ed esercita le funzioni di polizia militare nei confronti del gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa, del segretariato generale-direzione generale degli armamenti e degli organi collegiali del Ministero della difesa.

3. L'ispettorato generale è costituito dallo Stato maggiore, da direzioni, reparti e uffici.

Art. 9.

(Organizzazione addestrativa)

1. L'organizzazione addestrativa della Gendarmeria militare provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Capo di stato maggiore della difesa d'intesa con l'ispettore generale della Gendarmeria militare e, per quanto di competenza, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comandante generale del Corpo della guardia di fi-

nanza, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale impiegato in via ordinaria nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di polizia militare.

2. L'organizzazione addestrativa comprende:

a) la scuola di Gendarmeria militare, per il personale impiegato nel servizio di polizia militare nella Gendarmeria militare;

b) l'istituto di polizia militare, per il personale impiegato nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di polizia militare nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza;

c) il centro di istruzione di polizia criminale, per la formazione del personale di polizia militare nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria.

3. Alla direzione dell'organizzazione addestrativa è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

(Organizzazione operativa generale)

1. L'organizzazione operativa generale comprende:

a) l'ispettorato centrale di Gendarmeria militare per l'Esercito;

b) l'ispettorato centrale di Gendarmeria marittima per la Marina militare;

c) l'ispettorato centrale di Gendarmeria aerea per l'Aeronautica militare.

2. A ciascun ispettorato centrale di Gendarmeria di cui al comma 1 è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.

3. Ciascun ispettorato centrale di cui al comma 1 è composto da un ufficio di Stato maggiore e da comandi, sezioni, unità e reparti secondo l'organizzazione di ciascuna Forza armata.

4. Presso l'ufficio di Stato maggiore di ciascun ispettorato centrale è costituita una

sezione di polizia criminale, incaricata in modo specifico di esercitare le funzioni di polizia giudiziaria militare attribuite alla polizia militare e, in via di concorso, quelle di polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 11.

(Organizzazione operativa mobile e speciale)

1. Alle dirette dipendenze dell'ispettorato generale della Gendarmeria militare è costituito un reparto mobile di Gendarmeria militare, con compiti di intervento speciale, autonomo o in concorso con gli alti reparti di Gendarmeria militare, e di concorso specializzato nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, quando richiesto, alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.

(Organizzazione di polizia giudiziaria)

1. Per l'esercizio specifico e diretto delle funzioni di polizia giudiziaria, in casi di particolare rilevanza, nonché per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare e per il concorso in esse da parte delle altre strutture della Gendarmeria militare di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'ispettorato generale è istituito il centro di polizia criminale che, oltre a svolgere direttamente, quando necessario od opportuno, attività diretta di indagine, dirige e coordina le sezioni di polizia criminale istituite nell'ambito degli ispettorati centrali di cui all'articolo 10.

Art. 13.

(Personale della Gendarmeria militare)

1. Il personale della Gendarmeria militare è costituito da personale dei ruoli degli uffi-

ciali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

2. Alla Gendarmeria militare può essere destinato per compiti tecnici e specialistici anche personale del ruolo degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

3. Il personale dei ruoli degli ufficiali non generali, ispettori, sovrintendenti o sottufficiali riveste la qualifica e le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza militare e di ufficiale di polizia giudiziaria militare; il restante personale ha la qualifica e le funzioni di agente di pubblica sicurezza militare e di agente di polizia giudiziaria militare.

4. Il personale dell'Arma dei carabinieri mantiene secondo il proprio ruolo e grado la qualifica e la funzione di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 14.

*(Dipendenza del personale
della Gendarmeria militare)*

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, destinato a prestare servizio nella Gendarmeria militare, dipende in via esclusiva, organica e disciplinare dall'ispettore generale di cui all'articolo 16 e dagli altri comandanti da lui dipendenti.

2. Al personale in servizio nella Gendarmeria militare è attribuito lo stato giuridico e disciplinare del personale impiegato nei servizi di informazione per la sicurezza. Per il suddetto personale, le competenze in materia di stato giuridico e di avanzamento sono esercitate dallo Stato maggiore della difesa.

Art. 15.

(Uniformi, distintivi di gradi e specialità del personale della Gendarmeria militare)

1. Gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri, nel servizio di Gendarmeria militare, indossano la divisa dell'Arma dei carabinieri, con il distintivo di specialità stabilito dal Ministro della difesa.

2. Il personale dei ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri in servizio presso l'ispettorato generale indossa la divisa dell'Arma dei carabinieri, con il distintivo di specialità stabilito dal Ministro della difesa.

3. Il personale dei ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli ispettorati centrali indossa ordinariamente la divisa della Forza armata presso la quale è impiegato, con i distintivi del grado propri di essa e con un distintivo di specialità che esprima l'appartenenza all'Arma dei carabinieri, stabilito dal Ministro della difesa.

Art. 16.

(Comandanti della Gendarmeria militare)

1. L'ispettore generale della Gendarmeria militare:

a) è scelto tra i tenenti generali dell'Esercito, gli ammiragli di squadra della Marina militare, i generali di squadra aerea dell'Aeronautica militare e i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (SPE);

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il comitato dei Capi di stato maggiore;

c) dura in carica quattro anni e, purché ancora in SPE, transita, quando ancora nell'ufficio, in ausiliaria, fino al compimento del normale periodo di carica di quattro anni; può essere rinnovato per altri due anni.

2. Il vice-ispettore generale della Gendarmeria militare:

a) è scelto tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri in SPE o, quando l'ispettore generale sia un generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, tra i maggiori generali dell'Esercito, gli ammiragli di divisione della Marina militare e i generali di divisione aerea dell'Aeronautica militare in SPE;

b) è nominato e revocato con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, entro una terna di persone proposte dal Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e sentito l'ispettore generale della Gendarmeria militare;

c) dura in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la sua eventuale promozione a generale di corpo d'armata o grado equivalente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; può essere confermato per un periodo massimo di altri tre anni.

3. Gli ispettori centrali della Gendarmeria militare per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare:

a) sono scelti tra i generali di brigata dell'Arma dei carabinieri in SPE, con preferenza tra gli ufficiali che abbiano già prestato servizio nella Gendarmeria militare;

b) sono nominati e revocati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e dell'ispettore generale della Gendarmeria militare, d'intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e con il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata o del

segretario generale della difesa-direttore nazionale degli armamenti;

c) durano in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la loro promozione al grado superiore; possono essere riconfermati per un periodo non superiore a due anni.

4. Alle nomine e alle destinazioni nell'ambito della Gendarmeria militare degli altri ufficiali dell'Arma dei carabinieri, o aggregati dalle altre Forze armate, provvede l'ispettore generale della Gendarmeria militare, sentito l'ispettore centrale competente.

Art. 17.

(Organico della Gendarmeria militare)

1. L'organico della Gendarmeria militare è stabilito in apposita tabella allegata al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, è approvato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Norme finanziarie)

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

